

REGIONE LAZIO – XI LEGISLATURA


PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13,
CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO
LAZIALE, RELATIVE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO”**

D’iniziativa dei Consiglieri:

Francesca DE VITO



Roberta LOMBARDI

Davide BARILLARI

Silvia BLASI


Marco CACCIATORE

Valentina CORRADO


Loreto MARCELLI



Valerio NOVELLI



Gaia PERNARELLA



Devid PORRELLO



Relazione

La proposta di legge contiene disposizioni di modifiche della Legge regionale n. 13/3007 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1.1).

In particolare è introdotta una modifica all'intero Capo IV, relativo alle agenzie di viaggio e turismo della citata Legge regionale, al fine di recepire il Decreto legislativo, 21 maggio 2018 n.62 – G.U. 6 giugno n. 129, riordinare l'attribuzione delle competenze ed esplicitare nel testo normativo una disciplina dettagliata e prescrittiva volta a definire il contesto che, relativamente a taluni elementi, non può essere demandata al regolamento attuativo.

Maggiore chiarezza, tutele e facilitazioni per le imprese del settore.

Tra le modifiche più significative c'è senz'altro l'eliminazione della polizza fideiussoria. Nel Lazio, ad oggi, chi vuole aprire un'agenzia di viaggi, online oppure offline, deve depositare una cauzione che resta vincolata per tutta la vita dell'impresa, come garanzia sul pagamento delle tasse. Con la modifica proposta si esentano le agenzie di viaggio e turismo da questa esosa anticipazione di somme, liberando così a loro vantaggio risorse da utilizzare per le attività operative.

Altro nodo fondamentale, riguarda la figura del Direttore Tecnico, cioè un soggetto esplicitamente preposto alla conduzione dell'attività tecnica, e quindi con precise responsabilità relativamente alla gestione tecnica delle operazioni svolte (solo tecnica, quindi non amministrativa o legale o di rappresentanza). Ad oggi ogni agenzia viaggi deve nominare un direttore tecnico (articolo 20, D.lgs. 79/2011), che svolga con carattere di continuità ed esclusività la propria attività. La modifica introdotta dalla presente proposta, nell'ottica di una maggior professionalizzazione della figura e libertà di mercato, elimina il carattere di esclusività.

In particolare, i requisiti professionali del Direttore Tecnico sono fissati da apposito decreto ministeriale e i relativi registri sono tenuti ed aggiornati dall'Agenzia del Turismo, che effettua ogni anno gli esami abilitanti.

Al fine di salvaguardare le agenzie di viaggi e turismo dalla concorrenza sleale e da una disparità di trattamento, recependo in toto il recente D.lg. (Decreto legislativo, 21 maggio 2018 n. 62 — G.U. 6 giugno 2018, n. 129) con una ulteriore modifica si stabilisce che gli altri organismi operanti nel settore – associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari - possano occuparsi della vendita di viaggi organizzati solo due volte l'anno, affidandosi a professionisti del settore per i successivi. Nell'attività di questi operatori, inoltre, deve mancare il momento dell'offerta al pubblico.

Il fine di questa proposta è quello di fornire nell'immediato, in attesa della revisione complessiva della L.R. 13/2007, più volte annunciata dalla Giunta regionale, strumenti certi e concreti per semplificare e rilanciare un settore strategico, fortemente in crisi.



Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale)

1. L'articolo 32 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Sezione I

Agenzia di viaggio e turismo e direttore tecnico

Art. 32

(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo. Elenco regionale)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono organizzare e realizzare gite ed escursioni individuali e collettive, visite guidate di città e dintorni con o senza accompagnamento, con ogni mezzo di trasporto, di proprietà delle agenzie stesse o noleggiato, con o senza conducente, per finalità turistiche, nonché ogni altra attività complementare, accessoria o ulteriore, individuata dal regolamento di cui all'articolo 40, ivi comprese le attività di incoming.
3. Le agenzie di viaggio e turismo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento secondo criteri e modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 40. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività svolta, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico.

4. Le agenzie di viaggio e turismo che intendano operare esclusivamente “on line” sono soggette al rispetto di tutte le disposizioni del presente capo nonché della normativa vigente statale ed europea sulla vendita del servizio turistico, ivi compresa la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore.”.



Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 33 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 33

(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche all'Agenzia la quale, con modalità informatica, si può coordinare con le strutture del comune competente per territorio per le verifiche necessarie.
2. L'Agenzia regionale del turismo è tenuta a verificare, anche utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione all'Agenzia a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
4. Per le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività *on line* non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
5. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione all'Agenzia.
6. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile la SCIA, con la ricevuta di avvenuta presentazione, sia nei locali dove svolgono le attività che nei siti *on-line* in caso di vendita di prodotti e-commerce.
7. Le agenzie di viaggio e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dalla SCIA. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.”



Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 34 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(SCIA e comunicazioni di variazioni)

1. La SCIA deve contenere:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- c) le generalità, cittadinanza e residenza del direttore tecnico, o autodichiarazione di impegno del titolare ad assumere la responsabilità tecnica;
- d) la sede legale dell'agenzia principale e e la sede delle filiali.

2. Sono ammessi mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività, dietro presentazione di nuova SCIA.

3. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia la variazione del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.

4. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

5. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata tempestivamente all'Agenzia.”.



Art. 4

(Sostituzione articolo 35 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 35 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

(Trasferimento di azienda o di suo ramo)

1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo avviene a seguito di presentazione della SCIA, a condizione che la relativa attività non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente Capo.”.



Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 35bis della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 35 bis della l.r. 13/2007 è abrogato.



Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 36 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

(Assicurazione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire ai clienti il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti contrattualmente.

2. Le polizze assicurative specificano i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione dei servizi pattuiti.

3. Le agenzie di viaggio in osservanza delle disposizioni dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) garantiscono il turista viaggiatore per il rischio di insolvenza o fallimento mediante polizze assicurative o garanzie bancarie o per adesione a consorzi o ad altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo. La garanzia, su richiesta del viaggiatore, prevede in alternativa:

- a) il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore, nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
- b) la continuazione del pacchetto.



4. Le agenzie di viaggio e turismo inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Agenzia la documentazione comprovante la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile di cui ai commi 1 e 3.”.



Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37

(Direttore tecnico. Elenco regionale dei direttori tecnici)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.
2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:
 - a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all' articolo 38;
 - b) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all' articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione.
3. Il direttore tecnico non ha il vincolo di prestare la propria opera con carattere di esclusività nell'agenzia di viaggio e turismo.
4. È istituito l'elenco regionale dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dall'Agenzia regionale del turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 40 sono definite le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b) e per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4.”.



Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 38 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all'articolo 37 è effettuato ogni anno dalla Agenzia in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 37, comma 2, lettera b).

2. La Giunta regionale, nel regolamento di cui al comma 1, stabilisce, in particolare:

a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b) la composizione ed il funzionamento delle commissioni per l'esame di abilitazione;

c) le materie oggetto dell'esame di abilitazione di cui al comma 1;

d) l'ammontare del contributo da versare a titolo di rimborso spese per l'accesso all'esame di abilitazione di cui al comma 1.

3. L'Agenzia sulla base degli esiti dell'esame di abilitazione di cui al comma 1, rilascia l'attestato di abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.”.



Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 39 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

- a) all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto;
- b) alle mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio;
- c) alle imprese che, utilizzando il Codice di attività ISTAT (ATECO) 799019, svolgono l'attività di “agenzia d'affari” tranne i casi cui svolgano le attività tipiche delle agenzie di viaggio.

2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, lettera a), l'impresa esercente ne dà comunicazione all' Agenzia.”.



Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 40 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 40

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione ed integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

- a) le attività complementari, accessorie o ulteriori di cui all'articolo 32, comma 2;
- b) la tenuta ed aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 32, comma 3;
- c) le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera b), per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 37;
- d) le disposizioni relative all'esame di abilitazione di cui all'articolo 38.”.



Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 41 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Sezione II

Altri organismi operanti nel settore

Art. 41

(Associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari)

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, ivi incluse quelle che operano nel settore del turismo giovanile, gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, aventi finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, nel limite di due volte l'anno, non è soggetta alle disposizioni del presente capo
2. Gli organizzatori di viaggi di cui al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'Agenzia, qualora accerti la mancata stipula dell'assicurazione di cui al comma 2, dispone la cessazione dell'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo in possesso del relativo titolo abilitativo.
5. È fatto divieto ai soggetti di cui al presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.”.





Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 42 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 42

(Funzioni amministrative di vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono esercitate dall'Agenzia.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Agenzia a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.”.



Art. 13

(Inserimento dell'articolo 42bis nella l.r. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente articolo:

“Art. 42bis

(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni del presente Capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00:

- 1) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 33, senza il prescritto titolo abilitativo
- 2) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della abilitazione;

b) sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00:

- 1) le associazioni previste dall'articolo 40 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente capo a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
- 2) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 40, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

c) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza il prescritto titolo abilitativo;

d) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 chiunque usa una denominazione diversa da quella indicata nel titolo abilitativo;

2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e la Regione dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), chi esercita l'attività senza il prescritto titolo abilitativo non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.



4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

5. La Regione dispone il divieto di prosecuzione dell'attività. in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.”.



Art. 14

(Disposizioni transitorie. Abrogazione)

1. In fase di prima attuazione la Giunta regionale adotta il regolamento regionale di cui all'articolo 40 della l.r. 13/2007, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 37 della l.r. 13/2007, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono disciplinati ai sensi del d. lgs. 206/2007 e il relativo esame è effettuato secondo la procedura definita nel regolamento di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 (Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale) è abrogato.

